



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF181  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>SPESOMETRO: RAVVEDIMENTO "AGEVOLATO" ENTRO IL 31.10</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 193/2016; L. 225/2016; D.L. 244/2016; R.M.104/2017, DPCM 5.09.2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>17/10/2017</b>

### SPESOMETRO – E' TEMPO DI RAVVEDIMENTO

Sintesi: decorso il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel **primo semestre 2017**, per procedere a regolarizzare eventuali errori/omissioni è possibile fruire dell'istituto del ravvedimento operoso, così come chiarito dalla Risoluzione 104/E/2017. Per poter applicare le sanzioni in misura ridotta è necessario procedere all'invio del modello omesso/corretto entro il prossimo 31 ottobre 2017.

Il D.L. 193/2017 ha disposto, per effetto di una modifica dell'art. 21 del D.L. 78/2010 per le operazioni effettuate dal 2017, l'obbligo di comunicazione periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute. L'originario termine fissato per la trasmissione era il seguente:

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE			
PERIODO	D.L. 78/2010	L. 225/2016	D.L. 244/2016
	A REGIME	PER IL SOLO 2017	PER IL SOLO 2017
<b>I TRIMESTRE</b>	ENTRO IL 31 MAGGIO	ENTRO IL 25/07/2017	ENTRO IL 18/09/2017 *
<b>II TRIMESTRE</b>	ENTRO IL 16 SETTEMBRE		
<b>III TRIMESTRE</b>	ENTRO IL 30 NOVEMBRE	ENTRO IL 30/11/2017	ENTRO IL 28/02/2018
<b>IV TRIMESTRE</b>	ENTRO IL 28 (o 29) FEBBRAIO	ENTRO IL 28/02/2018	

Per l'invio dei dati del **1° semestre 2017**:

- con il **DPCM 5/09/2017** è stata prorogato il termine di invio al **28/09/2017**
- con Provv. del 28/09/2017 è stato disposto il differimento del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5/10/2017
- con comunicato stampa del 04/10/2017 del MEF è stata annunciata la pubblicazione in GU (non ancora avvenuta) di un DPCM con cui sarà fatto slittare l'invio dei dati al 16/10/2017.



Nota: è stata, infine, (solo) annunciata l'emanazione di un Provvedimento col quale sarebbe stata disposta la **mancata applicazione delle sanzioni** in relazione **all'adempimento del 1° semestre 2017**, al fine di tener conto dei numerosi problemi tecnici connessi all'espletamento dell'adempimento.

### LE SANZIONI

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati sono previste le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONE	MISURA	SANZIONI PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DATI FATTURE
		(D.Lgs. 471/1997, art. 11, co. 2-bis)
<b>OMESSA/ERRATA TRASMISSIONE</b>	<b>PIENA</b>	€ 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre
<b>OMESSA/ERRATA TRASMISSIONE</b>	<b>RIDOTTA</b>	€ 1 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza

### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE S.R.L. - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE 104/2017**

Con la **RM 104/2017**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso nella regolarizzazione della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione; esso si applica secondo le ordinarie regole dettate dall'art. 13 c. 1 lett. a-bis) e seguenti del D.Lgs. n. 472/97:

<b>RAVVEDIMENTO (D.Lgs. 472/1997, art. 13)</b>			
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NORMATIVA</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE</b>
<b>INTERMEDIO</b>	lettera a-bis)	<b>1/9 del minimo</b>	Regolarizzazione di errori e omissioni entro 90 giorni dalla data dell'omissione/errore, o se la regolarizzazione di questi ultimi commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso
<b>LUNGO</b>	lettera b)	<b>1/8 del minimo</b>	Regolarizzazione errori/omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione/errore
<b>ULTRANNUALE</b>	lettera b-bis)	<b>1/7 del minimo</b>	Regolarizzazione errori/omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anno dall'omissione/errore
<b>LUNGHISSIMO</b>	lettera b-ter)	<b>1/6 del minimo</b>	Regolarizzazione errori/omissioni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anno dall'omissione/errore
<b>CONSTATAZIONE VIOLAZIONE</b>	lettera b-quater)	<b>1/5 del minimo</b>	Regolarizzazione errori/omissioni fino alla notifica dell'atto impositivo

Dall'analisi del citato documento di prassi, può desumersi che:

- ➔ per l'applicazione della sanzione piena o ridotta conta il termine di invio della comunicazione tardiva o correttiva



**Nota:** in relazione all'invio dei dati del I° semestre 2017 per fruire della sanzione ridotta è necessario procedere all'invio della comunicazione tardiva/correttiva entro il prossimo 31/10/2017.

- ➔ la riduzione della sanzione di pende dal momento in cui si procede al versamento della stessa
- ➔ il termine finale per la determinazione della sanzione ridotta è collegato al termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale e non a quello della comunicazione dei dati delle fatture, fatta eccezione per la riduzione della sanzione a 1/9, di cui alla lettera a-bis)

<b>COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE</b>	<b>DATI</b>
<b>PERIODO</b>	<b>I SEMESTRE</b>
<b>TERMINE INVIO</b>	<b>16/10/2017</b>
<b>DATA DELL'ADEMPIMENTO</b>	<b>30/10/2017</b>
<b>GIORNI DI RITARDO</b>	<b>Entro 15 giorni</b>
<b>NUMERO DI FATTURE OGGETTO DI ERRATA OMUNICAZIONE</b>	<b>180</b>
<b>SANZIONE BASE PER OGNI FATTURA</b>	<b>€ 1</b>
<b>SANZIONE PER TRIMESTRE</b>	<b>€ 180</b>
<b>RAVVEDIMENTO *</b>	<b>€ 20</b>
<b>* D.Lgs. 472/1997, art. 13, co. 1, lettera a-bis) (1/9 del minimo)</b>	

COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE	DATI
PERIODO	I SEMESTRE
TERMINE INVIO	16/10/2017
DATA DELL'ADEMPIMENTO	05/11/2017
GIORNI DI RITARDO	Oltre 15 giorni
NUMERO DI FATTURE OGGETTO DI ERRATA COMUNICAZIONE	180
SANZIONE BASE PER OGNI FATTURA	€ 2
SANZIONE PER TRIMESTRE	€ 360
RAVVEDIMENTO *	€ 40
* D.Lgs. 472/1997, art. 13, co. 1, lettera a-bis) (1/9 del minimo)	

SPESOMETRO A REGIME - CORREZIONE DATI ENTRO 15 GIORNI						
DATI PER RAVVEDIMENTO	Sanz. sul min.	Importo	TERMINE CORREZIONE			
PERIODO	=	=	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
SCADENZA	=	=	31/05	16/09	30/11	28 (o 29)/02
TERMINE PER RAVVEDIMENTO (co. 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997)						
Correzione entro 15 giorni			Entro il 15/06 Anno N	Entro il 01/10 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 15/03 Anno N+1
- lettera a-bis)	1/9 di € 180	€ 20,00	Entro il 29/08 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 28/02 Anno N+1	Entro il 29/05 Anno N+1
- lettera b)	1/8 di € 180	€ 22,50	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-bis)	1/7 di € 180	€ 25,71	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+3
- lettera b-ter)	1/6 di € 180	€ 30,00	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+7
- lettera b-quater)	1/5 di € 180	€ 36,00	Fino alla notifica dell’atto impositivo			
N.B.: la sanzione minima di € 1 per ogni singola fattura è relativa all'errata comunicazione dei dati di 180 fatture (€ 1 x 180 = € 180)						

SPESOMETRO A REGIME - CORREZIONE DATI OLTRE 15 GIORNI						
DATI PER RAVVEDIMENTO	Sanz. sul min.	Importo	TERMINE CORREZIONE			
PERIODO	=	=	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
SCADENZA	=	=	31/05	16/09	30/11	28 (o 29)/02
TERMINE PER RAVVEDIMENTO (co. 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997)						
Correzione oltre 15 giorni			Dal 16/06 Anno N	Dal 02/10 Anno N	Dal 16/12 Anno N	Dal 16/03 Anno N+1
- lettera a-bis)	1/9 di € 360	€ 40,00	Entro il 29/08 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 28/02 Anno N+1	Entro il 29/05 Anno N+1
- lettera b)	1/8 di € 360	€ 45,00	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-bis)	1/7 di € 360	€ 51,43	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+3
- lettera b-ter)	1/6 di € 360	€ 60,00	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+7
- lettera b-quater)	1/5 di € 360	€ 72,00	Fino alla notifica dell’atto impositivo			
N.B.: la sanzione minima di € 2 per ogni singola fattura è relativa all'errata comunicazione dei dati di 180 fatture (€ 2 x 180 = € 360)						